



CAPITOLATO D'ONERI

Procedura aperta per l'appalto del servizio di valutazione delle attività di attuazione degli interventi previsti dal POR LAZIO FSE 2007-2013, obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" a valere sull'Asse VI – Assistenza tecnica del POR medesimo. Importo a base d'asta € 1000.000,00 (un milione\00) Iva esclusa

Art. 1 – Contenuto del Capitolato

Il presente capitolato disciplina le norme fondamentali ed inderogabili che concernono l'esecuzione del servizio in oggetto.

Tale disciplina costituisce, pertanto, unitamente agli altri atti di gara, il riferimento per la formulazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 decreto legislativo 163/2006.

L'aggiudicatario è pertanto vincolato ad eseguire il servizio, in conformità con i contenuti dell'offerta presentata, con le modalità indicate nel presente documento, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e con le norme di rinvio.

Art. 2 – Finalità dell'appalto

Il servizio oggetto dell'appalto è finalizzato a sostenere e supportare l'Amministrazione regionale ed in particolare l'Autorità di Gestione, titolare del POR FSE 2007/2013, nella valutazione delle attività di attuazione degli interventi previsti dal POR sopraindicato, Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione"; costituiranno oggetto di valutazione, in particolare, le attività compiute in attuazione degli interventi compresi nell'Asse II – Occupabilità e nell'Asse III – Inclusione sociale.

Mediante l'aggiudicazione del servizio di valutazione ad un soggetto qualificato, scelto con procedura aperta al fine di garantire la più ampia partecipazione all'appalto, a tutela delle norme e dei principi che presiedono al funzionamento del libero mercato, l'Amministrazione si propone di migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza delle azioni finanziate dal POR FSE 2007/2013 relativamente all'obiettivo e agli assi sopraindicati.

A norma del Regolamento CE 1083 del 2006 le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalla Autorità di Gestione e sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

Il Quadro Strategico Nazionale – QSN -, approvato dalla decisione Commissione Europea n. C(2007) 3329, prevede che la valutazione in itinere verta, principalmente, sugli effetti prodotti dalle politiche attuate; dispone inoltre che l'espletamento delle valutazioni in sede di attuazione dei programmi operativi sia finalizzato ad affrontare nuovi problemi e nuove opportunità e a migliorare i processi attuativi, anche ai fini di un eventuale revisione del POR.

La delibera del CIPE n. 158 del 21/12/2007 di attuazione del QSN prevede, esplicitamente, che:

- le attività di valutazione accompagnano l'intero periodo della programmazione regionale, contribuendo a rafforzare la pratica di programmazione unitaria;
- sin dai primi anni di attuazione vengano valutati, in itinere ed ex post, gli effetti della politica regionale prodotti attraverso programmi e progetti realizzati ed in realizzazione (finanziati anche a titolo di precedenti fasi e cicli di programmazione);
- i risultati delle valutazioni e le loro implicazioni per la politica regionale siano presi in conto nelle decisioni concernenti la predisposizione, l'approvazione, l'attuazione e la modifica dei programmi;
- le amministrazioni pianificano le valutazioni degli interventi in modo da disporre tempestivamente di conoscenze utilizzabili su argomenti cruciali per le decisioni.

Il POR Lazio FSE 2007/20013 prevede che l'attuazione del Programma Operativo sia accompagnata da due diverse tipologie di valutazione in itinere (on going):

- valutazioni di natura strategica, aventi ad oggetto l'andamento del POR rispetto alle priorità comunitarie e nazionali;
- valutazioni di natura operativa che effettuano la sorveglianza sull'andamento del programma evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi ed individuando gli elementi conoscitivi, anche ai fini della revisione del POR.

Il POR Lazio FSE 2007/20013 prevede, altresì, che la valutazione:

- verifichi il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato;
- verifichi in che termini il FSE contribuisce a concentrare il proprio sostegno sull'attuazione delle raccomandazioni in materia di occupazione.

Le procedure di valutazione dovranno, in ogni caso, rispettare i criteri, gli orientamenti indicativi, la metodologia e gli standard di qualità definiti dalla Commissione Europea e dal Sistema Nazionale di Valutazione, il quale sostiene la qualità dei processi di valutazione e offre orientamento sull'organizzazione dei processi, sui piani di valutazione, sulla disseminazione dei risultati.

Le procedure di valutazioni dovranno, inoltre, tenere conto di quanto stabilito nel Piano di Valutazione della Politica di Sviluppo Unitario Regionale proposto nel febbraio 2008 dalla Direzione Regionale Programmazione Economica

Per far fronte a tutte queste esigenze l'Autorità di Gestione intende costituire un sistema di valutazione, indipendente ed integrato, in cui il soggetto aggiudicatario che ha il compito di effettuare le valutazioni, operi in relazione permanente con gli altri soggetti funzionalmente deputati alla rilevazione delle domande valutative.

In particolare, l'aggiudicatario, in conformità a quanto previsto nel contratto di aggiudicazione che riceverà i contenuti del presente documento, degli altri atti di gara, dell'offerta presentata e delle norme di rinvio, dovrà, per ogni linea di attività:

- tradurre le esigenze valutative in modalità di rilevazione delle valutazioni;

- realizzare le analisi valutative stabilite;
- produrre gli output e i prodotti richiesti;
- interpretare e spiegare i dati raccolti;
- relazionare sugli eventuali scostamenti riscontrati nella realizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi prefissati, anche ai fini dell'esame delle eventuali proposte di revisione del programma operativo;
- diffondere i risultati.

Art. 3 – Oggetto dell'Appalto

Il Piano di Valutazione della Politica di Sviluppo Unitario Regionale 2007/2013 afferma, nel testo vigente, il principio che le valutazioni siano guidate dai bisogni espressi dai soggetti decisori, dagli attuatori e dagli stakeholders delle politiche regionali; pertanto concepisce un processo di definizione delle istanze valutative di tipo flessibile, orizzontale e largamente partecipato.

L'aggiudicatario del servizio dovrà dunque operare in relazione permanente con gli altri soggetti funzionalmente deputati alla rilevazione delle domande valutative, al fine di fornire, all'Autorità di Gestione, il supporto cognitivo necessario ad orientare a programmazione degli interventi.

Pertanto costituiranno oggetto del servizio, le attività di interpretazione dei dati disponibili concernenti l'attuazione del POR FSE 2007/2013, la traduzione delle istanze valutative in modalità concrete di rilevazione delle valutazioni, l'esecuzione delle valutazioni, la diffusione e la comunicazione dei risultati delle valutazioni effettuate.

Al fine di determinare l'oggetto del servizio, la Stazione Appaltante ha individuato le seguenti linee di attività:

1° LINEA DI ATTIVITA'

Tradurre le esigenze valutative espresse dai soggetti decisori, attuatori e dagli stakeholders del POR FSE 2007/2013 in modalità di rilevazione delle valutazioni.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà:

- interpretare i dati disponibili concernenti l'attuazione del POR FSE 2007/2013,
- predisporre, entro i termini concordati con l'Autorità di Gestione, l'analisi di valutabilità con indicazione della metodologia operativa che si intende utilizzare, osservando i criteri, gli orientamenti indicativi, la metodologia e gli standard di qualità definiti dalla Commissione Europea e dal Sistema Nazionale di Valutazione;
- realizzare la valutazione utilizzando la metodologia prescelta ritenuta più idonea in relazione alla domanda valutativa;
- comunicare all'Autorità di Gestione i risultati della valutazione mediante report valutativi che, in relazione all'oggetto dell'indagine e all'approfondimento richiesto, potranno essere costituiti da uno o più dei seguenti documenti:
 - Brief summary* – relazioni di non più di 2 pagine che presentano i risultati principali della valutazione ed i suggerimenti per eventuali interventi correttivi;
 - Executive summary* - relazioni di una dozzina di pagine che illustrano i risultati in maniera più approfondita, facendo ricorso a grafici e tabelle;
 - Full report* – versione integrale del rapporto di valutazione contenente i dettagli metodologici e l'illustrazione, minuziosa ed estesa degli elementi analizzati.

2° LINEA DI ATTIVITA'

Realizzare le analisi valutative di natura strategica aventi ad oggetto l'andamento del POR rispetto alle priorità comunitarie e nazionali.

Tale valutazione avrà ad oggetto la formulazione di giudizi concernenti l'efficacia della programmazione regionale rispetto alle finalità poste dall'Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", anche ai fini di un eventuale revisione del Programma.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà produrre:

- a cadenza trimestrale e comunque su richiesta dell'AdG, report periodici che documentino gli effetti dell'attuazione delle politiche regionali relativamente all'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" con particolare riguardo agli obiettivi specifici ed operativi enucleati nell'Asse II e nell'Asse III del POR FSE 2007/2013;

- a cadenza semestrale un ampio report valutativo che verifichi, analiticamente, il contributo delle azioni sostenute dal POR FSE 2007/2013 all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, dell'istruzione e della formazione;

- a cadenza semestrale un ampio report valutativo che verifichi, analiticamente, in che termini il POR FSE 2007/2013 contribuisce a concentrare il proprio sostegno sull'attuazione delle raccomandazioni in materia di occupazione.

- a cadenza annuale, entro dicembre 2009 ed entro dicembre 2010, un ampio report valutativo che illustri la dinamica di conseguimento degli obiettivi fissati nel POR e nel Quadro Strategico Nazionale, evidenziando il contributo dei Fondi strutturali al raggiungimento degli obiettivi generali de POR FSE 2007/2013

3° LINEA DI ATTIVITA'

Realizzare le analisi valutative di natura operativa che effettuano la sorveglianza sull'andamento del programma, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi ed individuando gli elementi conoscitivi, anche ai fini della revisione del POR.

La valutazione in itinere consente di intervenire sui fattori che nel breve periodo influenzano, positivamente e negativamente, il processo di attuazione del POR; le attività di valutazione devono, pertanto, fornire suggerimenti per eventuali aggiustamenti in corso d'opera, in particolare per quanto riguarda le possibili modifiche che possono essere apportate al piano finanziario del POR attraverso l'introduzione di nuove azioni e/o la cancellazione delle azioni originariamente previste.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà produrre:

- a cadenza trimestrale report valutativi a carattere tematico che individuino, con riferimento all'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" con particolare riguardo agli obiettivi specifici ed operativi enucleati nell'Asse II e nell'Asse III del POR FSE 2007/2013, i punti di forza e di debolezza di attuazione del Programma.

Tale valutazione offrirà all'Autorità di Gestione un supporto cognitivo in modo da poter attuare una strategia di intervento intesa ad implementare la realizzazione degli obiettivi specifici ed operativi in ritardo di attuazione.

Art. 4 – Modalità di esecuzione dell'appalto

L'aggiudicatario del servizio dovrà garantire, per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto, una completa indipendenza funzionale rispetto all'Autorità di gestione e all'Autorità di Audit del Programma Operativo oggetto della valutazione, e dovrà altresì trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'espletamento delle attività come sopra descritte avverrà a mezzo di apposito gruppo di lavoro la cui configurazione minima dovrà comprendere, almeno, le seguenti figure:

- un comitato scientifico composto almeno da un direttore e da un coordinatore di ricerca con esperienza pluriennale nelle attività di valutazione;
- un coordinatore operativo di ricerca, con incarico a tempo pieno, con funzioni di capo progetto, con esperienza pluriennale nelle attività di valutazione;
- un gruppo di valutatori senior con incarico a tempo pieno, con esperienza pluriennale nelle attività di valutazione e di ricerca in ambito socio economico;
- minimo 3 unità -
- un gruppo di valutatori junior con incarico a tempo pieno, qualificati per lo svolgimento delle attività di valutazione e di ricerca in ambito socio economico;
- minimo 5 unità -
- un gruppo di esperti qualificati nelle rilevazioni statistiche, con esperienza nelle aree tematiche individuate nel POR Lazio FSE 2007/2013 Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" Asse II – Occupabilità – Asse III – Inclusione sociale –
- minimo 3 unità -

Art. 5 – Luoghi di esecuzione del contratto

Il luogo di esecuzione del contratto può essere circoscritto, in via generale, nel territorio della Regione Lazio.

Nell'espletamento del servizio l'aggiudicatario sarà tenuto a relazionarsi, con continuità, con gli altri soggetti funzionalmente preposti alla rilevazione delle istanze valutative o che svolgono attività di supporto alla valutazione: l'Autorità di Gestione del POR FSE, i Comitati di Sorveglianza, la struttura regionale competente in materia di monitoraggio del POR FSE costituita presso l'Autorità di Gestione, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Pertanto una parte rilevante delle attività di valutazione dovranno essere condotte presso la sede della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo n. 212 Roma.

La restante attività sarà condotta nei luoghi che l'aggiudicatario stesso individuerà come idonei all'esecuzione del servizio.

Art. 6 – Durata dell'Appalto

La durata del servizio oggetto del presente appalto è di 24 mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi complementari a quelli oggetto del presente appalto nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 57, 5° c., lett. a) del d. lgs. n. 163/2006, nonché di procedere a nuovi affidamenti per servizi analoghi nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del d.lgs. n. 163.

Art. 7 – Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'appalto del servizio in oggetto è finanziato nell'ambito del POR LAZIO FSE Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" – Asse VI – Assistenza tecnica del POR medesimo -.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto la Regione ha determinato di impegnare, complessivamente, la somma massima di € 1000.000,00 (un milione\00) oltre IVA ai sensi di legge.

La cifra di € 1000.000,00 costituisce l'importo a base d'asta; l'importo finale del corrispettivo sarà quello fissato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

Resta espressamente stabilito che non saranno ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, relativamente al corrispettivo complessivo massimo sopraindicato.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
con rate trimestrali posticipate di pari importo, previa presentazione, da parte dell'aggiudicatario, di regolare fattura accompagnata da una analitica relazione illustrativa delle attività compiute, contenente la puntuale indicazione delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti.

Art. 8 – Cauzione

A garanzia dell'esatto assolvimento dell'esecuzione dell'appalto e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario deve costituire apposita cauzione secondo gli importi e le modalità indicate dall'art. 113 d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed avere durata fino all'intervenuta verifica del regolare svolgimento di tutte le attività contrattuali.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione definitiva dovrà essere riferite al soggetto mandatario espressamente in tale qualità, con menzione, altresì, di tutti i componenti del raggruppamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 9 – Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato in una delle forme indicate dall'art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed è subordinato alla verifica antimafia ed alle ulteriori verifiche di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La data della stipulazione è decisa e comunicata dall'Amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Faranno parte del contratto di appalto:

- il bando di gara, il disciplinare ed il presente capitolato d'oneri;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica della aggiudicataria.

Art. 10 - Subappalto

Non è ammesso subappalto.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del servizio

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato nonché la regolare posizione, contributiva e retributiva, delle persone che per conto dell'aggiudicatario sono incaricate di svolgere il servizio.

La Committente trasmetterà all'aggiudicatario ogni comunicazione ed osservazione relative all'esecuzione dell'appalto, nonché, in forma scritta, le eventuali contestazioni, ed i rilievi formulati in esito ai controlli effettuati comunicando, comprese le eventuali prescrizioni cui l'aggiudicatario dovrà attenersi nei tempi stabiliti.

L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni ed ai rilievi avanzati.

Art. 12 – Proprietà dei prodotti ed obblighi di riservatezza

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico

creato, inventato, predisposto o realizzato dall'aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione appaltante che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere.

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, per conto proprio o per conto di terzi, se non previa espressa autorizzazione regionale.

L'aggiudicatario si impegna a rendere disponibili i dati e le informazioni relative alle attività di monitoraggio e di valutazione di competenza dell'Amministrazione; si obbliga, inoltre a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti sopraindicati, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione

Il soggetto aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e a rispettare quanto contenuto nel decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 – Penalità

La stazione appaltante ha interesse all'esecuzione del servizio secondo le modalità stabilite nel contratto e nelle successive comunicazioni che saranno trasmesse all'aggiudicatario; pertanto, per ogni giorno di ritardo delle consegne dei prodotti rispetto ai termini indicati e nei casi in cui lo svolgimento del servizio non risulti corrispondente a quanto convenuto o comunque risulti comunque inadeguato allo scopo, la Stazione Appaltante applicherà una penalità pari ad € 500,00 (cinquecento/00 Euro).

L'applicazione della penale potrà avvenire previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario.

Le controdeduzioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di sette giorni dalla contestazione.

La penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, comma 2° c.c.).

Resta inteso che le penali non saranno applicate nelle ipotesi di ritardo dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'aggiudicatario.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva, a sua insindacabile scelta, di escutere la cauzione definitiva presentata dall'aggiudicatario, senza bisogno di diffida o azione in giudizio, ovvero di compensare il credito con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore, anche per distinti corrispettivi maturati.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382, comma 1° c.c.

L'irrogazione delle penalità di cui al presente articolo non fa venir meno gli obblighi di adempimento dell'aggiudicatario.

Art. 14 - Responsabilità per inadempimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione appaltante ha diritto di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 e ss. c.c.).

Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento dell'importo relativo all'azione contestata sino all'esatto adempimento di tali obbligazioni (art. 1460 c.c.).

Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Amministrazione intimi al soggetto inadempiente di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con espressa dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto sarà da considerarsi risolto (art. 1454 c.c.).

In caso di persistente inadempimento, si riconosce alla stazione Appaltante la facoltà di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'aggiudicatario i relativi costi sostenuti; l'esercizio di tale facoltà sarà comunicato, in via preventiva, all'aggiudicatario.

Art. 15 – Diritto di recesso

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto anche se la prestazione del servizio ha avuto inizio; in questo caso la Committente si impegna ad indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Art. 16 - Ulteriori obblighi contrattuali

Il soggetto aggiudicatario assume, a proprio carico, tutti gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie previste dalla legge relativamente alle risorse umane occupate nell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario assume anche la responsabilità per gli infortuni e per i danni arrecati dal proprio personale, nell'espletamento del servizio, a persone e/o a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi.

Inoltre si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione a qualsiasi pretesa connessa all'esecuzione dell'appalto, avanzata da soggetti terzi.

Art. 17 - Oneri dell'aggiudicatario

Tutte le spese di contratto, bolli, imposte di registro ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza alcun diritto di rivalsa.

Art. 18 - Normativa di riferimento e norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli altri atti di gara, l'esecuzione del servizio viene disciplinata dalle vigenti norme comunitarie, statali, regionali.

In particolare, l'aggiudicatario assume espressamente l'obbligo di effettuare il servizio di valutazione in conformità ai criteri, alle indicazioni e alla metodologia definiti dalla Commissione Europea e dal Sistema Nazionale di Valutazione.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 163/2006, è l'Avv. Elisabetta Longo, Direttore regionale Formazione Professionale, FSE e altri interventi cofinanziati.

Art. 20 – Controversie

I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del TAR Lazio.

Le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Roma.